

N 17701/2019 R.G. N.R.
N 876/2020 Rg Trib

N. 3178/21 Reg.

Data del deposito

22/12/2021

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione

Redatta scheda il

IL CANCELLIERE
dr. Claudio DORSI



TRIBUNALE DI ~~LOCRI~~ NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Napoli Nord

Il giudice monocratico di ~~Locri~~ dott.ssa Elvira Terranova

alla pubblica udienza del 7/12/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

Capece Giorgio, nato Caivano, il 21.3.1946, libero, presente

Difesa di fiducia dall'Avv Elisabetta Sorgente

IMPUTATO

del reato p e p dall'art 255 comma 3 D.lgs 152/2006 perché, in qualità di proprietario dell'area sita in Caivano (NA) strada campestre Contrada Marzano, identificata catastalmente al foglio 15 particella 17, non ottemperava all'ordinanza di sindacale n° 2948 del 17.09.2019, emessa dal Sindaco del Comune di Caivano e relativa allo smaltimento da ogni rifiuto ivi presente con conseguente pulizia e recinzione dell'area.

In Caivano, il 19.12.2019 con condotta perdurante

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pm: condanna dell'imputato alla pena di 1 mese di arresto

La Difesa: assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9.1.2020, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva disposta la citazione di Capece Giorgio innanzi al Tribunale di Napoli Nord per rispondere del reato a lui ascritto.

All'udienza del 12.10.2020 si dava atto della presenza dell'imputato.

All'udienza del 18.10.2021 il processo veniva smistato sul ruolo della scrivente.

All'udienza del 26.10.2021, la scrivente revocava il decreto penale opposto. Poi, in assenza di questioni preliminari, apriva il dibattimento ed ammetteva le prove.

All'udienza del 16.11.2021 era esaminato il teste Gaetano Alborino e l'imputato si sottoponeva ad esame. Poi si procedeva all'acquisizione della seguente documentazione: l'ordinanza n° 2948 emessa ex art 192 comma 3 del decreto legislativo n° 152/2006 il 17.9.2019 dal Comune di Caivano, settore tutela ambiente e protezione civile, con la notifica avvenuta in pari data, la CNR del Corpo Polizia Locale di Caivano del 24.4.2019 prot 2188, la denuncia del 23.4.2019 presentata dal Capece alla Commissione Straordinaria del Comune di Caivano, verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 2.12.2019, decreto di archiviazione n° 3952/2019 emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord il 7.9.2020, nota n° 2661 del 21.5.2019, copia del registro dell'ufficio protocollo del Comune di Caivano del mese di settembre del 2015, fascicolo fotografico dei luoghi di causa.

All'udienza del 7.12.2021 la sottoscritta dichiarava chiusa l'istruttoria ed utilizzabili tutti gli atti del fascicolo del dibattimento e dava la parola alle parti per le conclusioni. Poi chiudeva il dibattimento ed, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che Capece Giorgio debba essere assolto del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Tale ricostruzione si basa sulle dichiarazioni del teste escusso e sui documenti acquisiti ex art 234 cpp.

Sulla base di tali elementi probatori, l'odierna vicenda giudiziaria può essere riassunta nel seguente modo. In data 24.4.2019, operanti della polizia locale si recavano in contrada Marzano, foglio 15 p.lla 17 nel comune di Caivano ed ivi riscontravano la presenza di diversi rifiuti che occupavano un'area di circa 100 metri quadrati e di un accampamento abusivo di nomadi. Inoltre, si accertava che il fondo, non recintato al momento del sopralluogo, fosse di proprietà di Capece Giorgio, odierno imputato.

Il 17.9.2019 al prevenuto veniva notificata l'ordinanza n° 2948 emessa ex art 192 comma 3 del decreto legislativo n° 152/2006 in pari data dal Comune di Caivano, settore tutela ambiente e protezione civile, con la quale gli si ordinava di procedere, in qualità di proprietario del fondo, alla rimozione dei rifiuti ivi insistenti ed alla recinzione del terreno. Detto provvedimento veniva ricevuto dalla moglie, tale Lizzi Anna Maria.

In data 17.12.2019 ed in seguito anche nel gennaio del 2020, la polizia giudiziaria si recava nuovamente presso il fondo e verificava che il prevenuto non avesse ottemperato all'ordine impartitogli in quanto i materiali di risulta erano ancora presenti sul terreno, così come l'insediamento dei ROM. (cfr fotografie allegate agli atti).

Nel corso del processo, l'imputato si sottoponeva ad esame ed affermava che il terreno, che era recintato ed affidato alle cure di un colono fino al 2014, veniva in seguito occupato abusivamente da un gruppo di nomadi, così come dallo stesso segnalato alle autorità competenti sin dal 2015. Infatti, produceva la copia del registro dell'ufficio protocollo del Comune di Caivano del mese di settembre del 2015 nel quale veniva annotata, al numero 5975, la denuncia spontanea presentata in proposito dal prevenuto. Successivamente anche il 23.4.2019, l'uomo sottoscriveva un ulteriore esposto di pari tenore presso il Comune di Caivano, documento nel quale rappresentava che il proprio fondo sin dal 2015 fosse stato occupato da un insediamento di nomadi, i quali si erano ivi stanziati, rimuovendo anche la recinzione.

Ebbene, così riassunti i fatti, è chiaro che il Capece debba essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, atteso che la condotta tenuta non può integrare il reato contestato, dati i plurimi elementi emersi in ordine alla illegittimità della ordinanza di cui all'imputazione. Infatti, nel corso dell'istruttoria veniva appurato che il prevenuto, titolare formale del terreno, venisse raggiunto da un ordine di rimozione dei rifiuti, nonostante la stessa amministrazione comunale precedente avesse riscontrato, precedentemente all'adozione del provvedimento, la presenza sul fondo di un campo nomadi, pure segnalato dallo stesso proprietario in diversi esposti.

Tali circostanze avrebbero di certo dovuto indurre l'Ente territoriale a non emettere alcuna ordinanza ex art 192 comma 3 decreto legislativo n° 152/2006, senza preventivamente almeno accertare la responsabilità dell'illecito in capo al Capece. E ciò in ragione della natura squisitamente sanzionatoria del provvedimento in esame, la cui adozione presuppone l'accertamento della imputabilità a titolo di dolo o colpa da parte del proprietario del fondo.

Ebbene, come detto, il Comune, essendo a conoscenza del fatto che l'area, precedentemente, fosse stata occupata senza titolo da terzi, prima di ordinare al proprietario del terreno la rimozione dei rifiuti avrebbe dovuto appurare, in contraddittorio, la responsabilità dell'illecito, almeno a titolo di colpa, in capo allo stesso.

Viceversa, nel caso in esame, è emerso che, il provvedimento scrutinato sia stato adottato senza alcuna constatazione delle responsabilità ed in contraddittorio con il proprietario al fine di verificare l'effettiva responsabilità dello stesso, anzi, l'ordinanza è stata emessa nonostante le numerose denunce sporte al Comune dal Capece per l'abusivo insediamento di un campo "ROM". In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la Pubblica Amministrazione non possa imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta ed accertata ma, che vengono individuati solo come gestori o proprietari di un'area, la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti con relativo ripristino dello stato dei luoghi. E' necessario piuttosto che la responsabilità sia comprovata e che sussista un nesso di causalità "tra azione e danno". Pertanto la mera proprietà o altra titolarità dell'area non giustifica l'emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area. (cfr sentenza TAR Campania del 15 settembre 2020 n° 3840. In tale fattispecie si dichiarava la illegittimità di un'ordinanza di rimozione rifiuti relativa ad un terreno ove veniva riscontrata la presenza di un campo ROM).

Da qui la illegittimità del provvedimento emesso dal Comune di Caivano nei confronti del Capece, la cui responsabilità veniva individuata sulla base della sola titolarità formale del fondo oggetto di verifica. Infatti veniva chiaramente dimostrato che l'illecito abbandono dei rifiuti ivi riscontrati non fosse affatto a lui imputabile ma potesse più verosimilmente ricondursi agli occupanti del campo ROM la cui presenza, peraltro già nota pure alla amministrazione comunale, il prevenuto aveva anche opportunamente provveduto a segnalare.

E che i materiali rinvenuti sul terreno in esame non fossero stati prodotti dall'imputato ma fossero riferibili agli abusivi occupanti del fondo sembra essere confermato anche dal decreto di archiviazione n° 3952 del 7.9.2020 relativo al reato di cui all'art 256 comma 1 lett A) del d.lgs 152/06, provvedimento emesso certo per diversa fattispecie criminosa ma nel quale comunque si dava atto della riconducibilità a terzi dei materiali di cui in epigrafe. Da qui la prova del fatto che il Capece non sia affatto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, circostanza questa ritenuta valida ai fini dell'esclusione di responsabilità anche per il reato di cui all'art 255 comma 3 d. lgs 152/06.

Infatti, in proposito è stato affermato che l'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo. (cfr Cass pen Sez. 3, *Sentenza n. 39430 del 12/06/2018 Ud.* (dep. 03/09/2018) Rv. 273840 – 01). In tale precedente è dato anche leggere che il proprietario del fondo interessato dagli illeciti sversamenti e destinatario del provvedimento sindacale, per evitare di rendersi responsabile dell'inottemperanza, deve provare, alternativamente, o di aver ottenuto l'annullamento dell'ordinanza per via amministrativa o per via giurisdizionale, ovvero dimostrare di non essere titolare del terreno o, infine, neppure responsabile dell'abbandono, al fine di ottenere la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi), mentre onere dell'accusa è soltanto quello di provare, da una parte, l'esistenza

dell'ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e, dall'altra, l'inottemperanza da parte dei suoi destinatari, tali essendo gli elementi essenziali del reato in esame.

Ebbene, nel caso in esame, data la prova del fatto che il Capece non sia affatto responsabile dell'abbandono dei rifiuti rinvenuti, l'imputato va assolto, considerata la illegittimità dell'ordinanza a lui indirizzata.

Si disponeva, infine, anche la restituzione all'avente diritto del fondo in esame, se ancora eventualmente in sequestro.

P.Q.M.

Letto l'art 530 comma 2 cpp assolve Capece Giorgio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Dispone la restituzione all'avente diritto del fondo, se ancora eventualmente in sequestro.

Aversa, il 7.12.2021

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - 2° SEZ. PENALE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22.12.2021
Il Cancelliere
Il CANCELLIERE
di Claudio D'ORSI

Il giudice

dott.ssa Elvira Terranova

